

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per Avvocato



Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;
- Modulo di Proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione e Modulo di Proposta, deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Edizione Marzo 2016.



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Nota Informativa

Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

AmTrust Europe Limited, con sede in Market Square House, St James's Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority. Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito 0800 111 6768.

La Rappresentanza Italiana

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano
Tel. 0283438150 • Fax 0283438174
Email: milan@amtrustgroup.com - www.amtrusteurope.it

è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell'“Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D904R.

2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari a 260 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 92 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 168 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione Danni è pari a 161%, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto è stipulato per una durata triennale con facoltà di eventuali rinnovi.

AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.

3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni

L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per Danni causati a **Terzi**, commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale, così come previsto dall'Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA: sono previsti casi di **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 2,5,6,7,8,11 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: per i rischi della Responsabilità Civile l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il **Massimale** convenuto.

Per **Massimale** si intende la somma massima sino a concorrenza della quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle Circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle Circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune Circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle Circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio che comporti aggravamento di Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 c.c. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Qualora l'Assicurato abbia una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l'attività descritta nella scheda di polizza e non comunichi nei termini previsti la variazione di attività che possa comportare un aggravamento del Rischio, incorre nella possibilità che eventuali richieste di risarcimento relative a comportamenti posti in essere successivamente allo svolgimento della nuova attività possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti.

6. Premi

Il Premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.

Il pagamento del Premio o della rata di Premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;

AVVERTENZA: L'Impresa di Assicurazione o l'Intermediario possono concedere specifici sconti tariffari. In tali casi saranno rese disponibili informazioni e condizioni di applicabilità presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Diritto di Rivalsa

AVVERTENZA: la Rivalsa è un diritto della Compagnia assicuratrice in base al quale la medesima è autorizzata ad agire nei confronti del responsabile del Sinistro al fine di recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: in caso di Sinistro sia l'Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: è facoltà delle parti di rescindere annualmente la Polizza stessa previa comunicazione di Recesso da inviarsi a mezzo raccomandata o fax entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso, contro lo stesso, l'azione.

Essendo il contratto in regime di "Claims made" ovvero basato sulla Richiesta di Risarcimento del terzo danneggiato, le relative garanzie operano per le richieste pervenute all'Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.

Pertanto terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo dell'Impresa.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Per i rischi della Responsabilità Civile, il Premio imponibile è soggetto all'Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: *L'Assicurato deve far denuncia scritta all'Impresa di ciascun Sinistro entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.*

Le eventuali spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro sono a carico dell'Impresa entro il limite del 25% del Massimale garantito.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 4, 16 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la denuncia di sinistro scrivere a AmTrust Europe Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 - 20122 Milano – Divisione Sinistri Milano, email: rcprofessionale@amtrustgroup.com, che potrà svolgere l'attività tramite le proprie sedi territoriali. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

AVVERTENZA: *eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto (Posta, fax, e-mail) ad AmTrust Europe Limited, Via Paolo Da Cannobio 9, 20122 Milano - fax 0283438174 - e-mail: reclami@amtrustgroup.com Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 0642133745 0642133353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.*

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

La Polizza non prevede il ricorso all'arbitrato, pertanto le Parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento.

AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
il Rappresentante Legale
Emmanuele Netzer**

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

Contratto di Assicurazione per la responsabilità Civile Professionale Per gli Avvocati

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata - prestata nella forma "CLAIMS MADE" - vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

"Dichiarazioni del Frontespizio di polizza"

pol. N. «XXX.../n. Certificato XXX»

- | | |
|--|--|
| 1) Contraente/Assicurato | «NOME» «COGNOME» o «RAGIONE SOCIALE» |
| 2) Sede legale | «INDIRIZZO» «CAP» «SEDE» «PV» |
| 3) CF/P.IVA | «CODICE_FISCALE» o «PARTITA IVA» |
| 4) Attività professionale: | Attività di XXX |
| 5) Periodo di durata polizza: | Dalle ore 24:00 del <<DATA DECORRENZA>>
Alle ore 24:00 del <<DATA SCADENZA >> |
| 6) Massimale: | € <<MASSIMALE>> per sinistro e per anno assicurativo |
| 7) Franchigia : | € <<FRANCHIGIA>> per sinistro |
| 8) Oggetto dell'Assicurazione: | attività di XXX di cui all'art. 20 delle Cond. Particolari |
| 9) Condizioni Aggiuntive: | <<A>>; <> |
| 10) Formazione del premio
alla firma: | Dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del
Premio imponibile <premio>/122,25*100
Imposte al 22,25 % <premio/122.25*22.25>
Totale <u><premio lordo></u> |
| 11) Validità territoriale: | Mondo Intero esclusi Usa e Canada |
| 12) Data di Retroattività : | <<RETROATTIVITÀ>> |

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 3 (Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio). Art. 4 (Coesistenza di altre assicurazioni). Art. 7 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 8 (Recesso in caso di sinistro). Art. 11 (Foro competente). Art. 15 (Gestione delle vertenze di danno - spese legali). Art. 17 (Inizio e termine della garanzia). Art. 18 (Rischi esclusi). Art. 31 (dichiarazioni contenute nel questionario).

IL CONTRAENTE.....

Definizioni

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

Assicurato:	La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente polizza/convenzione e che svolge l'attività professionale di seguito definita. Si intendono compresi nella definizione di assicurato: i) il professionista che di volta in volta risulti essere partner/socio dello studio assicurato; ii) tutti i collaboratori professionali e i dipendenti per la loro attività svolta in nome e per conto del professionista o dello studio assicurato.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione/convenzione;
Attività professionale:	Le attività che possono essere svolte dall'esercente legalmente la professione specificata nella scheda di polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.
Atto illecito:	a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'assicurato e o da un membro del suo staff e/o collaboratori; b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell'assicurato. Eventuali atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito.
Certificato di Assicurazione:	Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta l'inserimento in garanzia di ciascun Assicurato e che riporta i dati dell'assicurato, il periodo di assicurazione, il limite di indennizzo, il premio ed eventuali dettagli della polizza. Il certificato forma parte integrante del contratto.
Circostanza:	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi assicurato o di un soggetto di cui contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una perdita o un danno a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più assicurati.
Compagnia:	La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.
Contraente:	Il soggetto che stipula la presente Polizza/Convenzione in nome e per conto degli Assicurati.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Limite di Indennizzo:	l'ammontare, indicato nel certificato che rappresenta l'obbligazione massima degli assicuratori per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione compreso il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso).
Perdita patrimoniale:	Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone.
Periodo di retroattività:	il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di assicurazione, indicato nel certificato. Gli assicuratori riterranno valide le richieste di risarcimento denunciate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di assicurazione o il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento, (se concesso) in conseguenza di atti illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto periodo di retroattività. Il limite di indennizzo indicato nel certificato non s'intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	il corrispettivo dovuto dal contraente agli assicuratori.
Richiesta di risarcimento:	qualsiasi azione o procedura anche legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'assicurazione. Più richieste di risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo atto illecito, anche se costituissero perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico limite di indennizzo ed ad un unico scoperto o franchigia.

Sinistro:

il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Condizioni di Assicurazioni

Art. 1) Periodo di assicurazione

Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

L'Assicurazione cessa alla scadenza del periodo prefissato, senza tacito rinnovo.

Art. 2) Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Compagnia, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del Certificato o durante il corso dello stesso, così come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 3) Casi di cessazione dell'assicurazione

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'assicurazione cessa automaticamente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12) ed il rateo di premio imponibile relativo al periodo di assicurazione non decorso, verrà dalla Compagnia messo a disposizione di chi di diritto, esclusi i casi di radiazione e/o destituzione dall'Albo Professionale.

Art. 4) Coesistenza di altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'obbligo di comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro

L'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5) Limiti di indennizzo, scoperti, spese

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle Condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo precisata nel certificato di assicurazione e previa deduzione, per ciascun danno, della franchigia ivi indicata. Sono inoltre a carico della Compagnia, previo suo consenso scritto, le spese sostenute da parte dell'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'Assicurato stesso, nei limiti previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Restano in ogni caso salve le ipotesi precisate al successivo art. 27). Per ogni altro onere si applica il disposto dell'art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 6) Estensione territoriale

La garanzia della presente polizza si intende estesa all'attività professionale svolta nel mondo intero, con esclusione di U.S.A. e Canada.

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:

L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il contestato, supposto o potenziale Atto;
 - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
 - i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
 - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Salvo restando tutto quanto sopra l'Assicurato potrà dar notizia alla Società per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

Art. 8) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente.

Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9) Diritto di surrogazione

La Compagnia è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art. 22 lett. a), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 12) Esclusioni

Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verificano o insorgano in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;

Sono inoltre esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:

- d) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
- f) qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a cittadini, società o governi dei paesi nei cui confronti sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America);

Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure,
- al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 14) Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:

- a) *l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;*

Art. 15) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 16) Oggetto dell'Assicurazione – Avvocato

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
- b) espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- c) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
- d) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00 del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni *sinistro* con il minimo di €500,00.
- e) La responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per *danni* causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in *polizza* e comunque sino a concorrenza di un importo pari a € 500.000,00 del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo.
- f) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
- g) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
- h) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni.

L'Assicurazione vale inoltre:

1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile.

Art. 17) Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti verificatisi posteriormente alla data di retroattività come di seguito regolamentata.

Si conviene che qualora l'Assicurato:

- a) abbia mantenuto con continuità copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile professionale nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, la retroattività della presente copertura dovrà intendersi illimitata;
- b) non abbia contratto una precedente polizza o non ci sia continuità assicurativa con coperture assicurative precedenti, la presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del presente contratto e denunciate alla Società nei termini di legge, in relazione ad sinistri commessi sino a 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza; è data facoltà all'Assicurato, corrispondendo un sovrapprezzo "una Tantum", di estendere il periodo di retroattività da 5 anni ad "illimitata": tale estensione sarà normata nel frontespizio di polizza;
- c) In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o rinnovate con la Società scrivente, la retroattività è da intendersi quella concordata al momento della prima stipula.

Qualora il *sinistro* sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, *richieste di risarcimento* occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 18) Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale:

- a) **Attività professionale diversa**
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *polizza*; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- b) **Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione**
per qualsiasi sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva B); per qualsiasi sinistro inerente l'incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto salvo quanto indicato all'art. 16) punto 1.;
- c) **CAAF**
per qualsiasi *sinistro* conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;
- d) **Valore futuro/rendimento**
per qualsiasi *sinistro* attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

- a) disponibilità di fondi
 - b) proprietà immobiliari o personali
 - c) beni e/o merci
 - d) qualsiasi forma di investimento
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- e) Rischio contrattuale puro**
per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una :
- a) penalità contrattuale in genere.
 - b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all' *Assicurato*.
 - c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all' *Assicurato* delle quali l' *Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- f) Atti dolosi**
per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l' *Assicurato* colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti dall' *Assicurato*; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell' *Assicurato* conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.
- g) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti**
per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all' *Assicurato* prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a terzi, già note all' *Assicurato* all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*;
- h) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:**
qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l' *Assicurato*:
- i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
 - ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
- i) Visto pesante**
per qualsiasi *danno* involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
- j) Assistenza fiscale**
i *danni* involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell' Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Art. 19) Estensione territoriale

L' *Assicurazione* vale per le *richieste di risarcimento* fatte nei confronti dell' *Assicurato* fatte nel mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l' *Assicurazione* è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *polizza*.

Art. 20) Limiti di indennizzo.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell' *Assicurato* per sinistro per l'attività di avvocato, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro verificatosi o alla data in cui è stata presentata all' *Assicurato* la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l' *Assicurato* ha denunciato all' *Assicuratore* l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza (sinistri in serie).

Un sinistro in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell' *Assicurato* senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 21) Cessazione dell'attività - Postuma

E' facoltà dell' *Assicurato* e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per cause diverse dalla radiazione o sospensione o in caso di decesso, richiedere alla Società [entro e non oltre 2 mesi dalla cessazione stessa - i 2 mesi risulteranno parte integrante del periodo di ultra-attività in quanto l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di definitiva cessazione dell'attività] la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all' *Assicurato* stesso e/o ai suoi eredi fino ad un massimo di 10 (dieci) anni, sempre che esse si riferiscano a fatti, attività e quant'altro verificatisi prima della cessazione dell'attività.

L' *Assicurato* e/o i suoi eredi potranno scegliere in alternativa tra le seguenti tre opzioni:

- a) proroga della garanzia per 1 anno a titolo gratuito
- b) proroga della garanzia per ulteriori 4 anni in aggiunta a quello di cui al punto a) previo pagamento di un importo pari al 150 per cento del premio riferito all'annualità in corso;
- c) proroga della garanzia per 9 anni in aggiunta a quello di cui al punto a) previo pagamento di un importo pari al 200 per cento del premio riferito all'annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra si conviene che:

1. la garanzia non potrà essere più richiesta nei casi previsti dall'art. 8) "Recesso in caso di Sinistro" nonché in caso di sospensione o radiazione dall'albo.
2. il massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno di efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

Art. 22) Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell' *Assicurato*, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall' *Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 23) Nomina del difensore ed altre facoltà

In ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato ha la facoltà di indicare, entro otto giorni lavorativi, alla Compagnia il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6); in tale ipotesi la Compagnia ha facoltà di respingere, con comunicazione motivata, la richiesta dell'Assicurato, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

La Compagnia, se espressamente richiesta dall'Assicurato, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

L'Assicurato ha altresì la facoltà di respingere a proprio titolo e responsabilità le pretese del terzo, quand'anche la Compagnia o l'eventuale lodo arbitrale siano di parere contrario; in tale ipotesi la Compagnia metterà a disposizione dall'Assicurato la somma che avrebbe liquidato al terzo danneggiato in sede di transazione, ottenendo dall'Assicurato manleva per ogni altro ed ulteriore onere od impegno.

Art. 24) Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 25) Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi (*considerati come tali anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui ai successivi articoli*), nel corso del periodo di Assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata.

RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per *danni* involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i *danni* arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto *danni* a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per *danni* a terzi pari a € 250,00.

Ferme le esclusioni di cui al punto 14. di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti *danni*:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i *danni* derivanti:
- h) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *danni* non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai *danni* previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale RC Professionale indicato nel frontespizio di polizza e comunque con il massimo di € 500.000,00 per *sinistro*.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni: Novero dei terzi:

Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Rivalsa INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Committenza auto

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art. 26) Studio Associato o Società tra professionisti

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi

svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o Società di professionisti, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal Professionista socio con propria partita IVA è definita come all'articolo 21 del testo di polizza. È facoltà della *Società* verificare, in caso di *Richiesta di Risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla *Società*.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Art. 27) Attività fiscale, tributaria e di revisione di Enti Locali

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
- 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28) Perdita di una persona chiave

La *Società* rimborserà all'Assicurato le *Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00.

Art. 29) Spese per il ripristino della reputazione

La *Società* rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro.

Art. 30) Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la *Società* rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:

- (i) La *Società* sia stata tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) La *Società* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla *Società*; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.

Art. 31) Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la *Società* tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla *Società*, allora la *Società* potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide esclusivamente se espressamente richiamate)

A) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- 2) all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;
- 3) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.
- 4) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005

B) Attività di amministratore, sindaco, membro del Comitato di Gestione o di Controllo, membro dell'Organismo di Vigilanza

A parziale modifica dell'esclusione di cui all'Art 16 delle Condizioni Particolari, la garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
 - 2) all'involontaria violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi alla esplicazione delle funzioni di Sindaco effettivo o supplente e/o di revisore contabile di Società, associazioni, fondazioni ed enti similari.
- La garanzia è prestata anche per le perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi sindacali affidati a collaboratori e/o dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad Albi Professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente.
- 3) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Comitato di Gestione e Controllo;
 - 4) all'attività svolta dall'Assicurato, quale componente di Organismi di Vigilanza (L. 231/2001)

Fermo il massimale di polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per *danni* involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana antecedente la prima sottoscrizione del presente contratto sottoscritto con la Società.

L'assicurazione non è operante per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque non superiore a € 2.000.000,00 per *sinistro* e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per *sinistro*.

Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale.

S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società. Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, s'intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

Art. 1) Adesioni

L'Associato interessato all'assicurazione che forma oggetto della presente polizza convenzione trasmetterà al Broker XXX (viatel.....fax.... email info@XXX.it), tramite lettera raccomandata fax o email, una comunicazione di adesione su apposito modulo.

Nel caso in cui l'assicurato abbia ricevuto *richieste di risarcimento* in ordine a *sinistri* o sia a conoscenza di elementi che possano dare luogo a *richieste di risarcimento* la copertura non avverrà in modo automatico.

Pertanto l'interessato dovrà specificare dettagliatamente l'accaduto e inviare tutta la documentazione necessaria.

La garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di ricevimento di conferma scritta di copertura da parte della Compagnia.

Art. 2) Certificati - loro decorrenza e durata

La garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di comunicazione della Compagnia, e per la durata di anni uno, alle condizioni tutte della presente convenzione. Il premio dovrà essere versato al broker XXX entro 30 giorni dalla comunicazione.

La Compagnia, emetterà un regolare certificato in tre esemplari che verrà inviato dal broker regolarmente quietanzato. Il Certificato conterrà tutti i dati relativi alla copertura e l'indicazione del premio pagato.

Ogni Certificato avrà la durata di un anno anche se nel frattempo, per qualunque ragione, la presente polizza convenzione venisse a cessare. In mancanza di disdetta della presente convenzione data dalla Contraente o dalla Compagnia con lettera raccomandata inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa risulterà prorogata per un ulteriore anno e così via successivamente, fermo quanto previsto al successivo art. 15) Recesso per sinistro. Tuttavia qualora non venga pagato il Premio di rinnovo entro 30 giorni, la garanzia resterà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3) Limiti di indennizzo e scoperti

La normativa e i premi stabiliti nella presente convenzione prevedono:

1. un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00, di € 500.000,00, di € 1.000.000,00, di € 1.500.000,00 oppure di € 2.000.000,00, a scelta del singolo Associato, come precisato sulla rispettiva comunicazione di adesione e sul relativo Certificato, per tutte le garanzie previste dal punto C) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Professionale;

2. un limite di indennizzo, per sinistro o per anno assicurativo pari al massimale RC professionale e fino al massimo di € 1.000.000,00 per quanto previsto dalle garanzie del punto D) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Generale;

3. per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile ai termini della Presente Convenzione, rimarrà a carico del singolo Assicurato una franchigia fissa pari a € 500; € 1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro (a seconda del massimale scelto).

Art. 4) Premio annuo

Il premio, comprensivo di imposte, per ciascun Certificato dovrà esser pagato annualmente e verrà calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nella seguente tabella e **sempreché il fatturato complessivo per ogni assicurato non sia superiore a € 1.000.000,00:**

Calcolo del premio per fatturato fino a € 50.000,00

	Massimale € 250.000,00
Premio base	€ 170,00

Franchigia come da convenzione
Retroattività come da convenzione
Esclusi studi associati

Calcolo del premio per fatturato fino a € 100.000,00 per Massimali superiori a 250.000,00

	Massimale € 250.000	Massimale € 500.000	Massimale € 1.000.000,00	Massimale € 1.500.000,00	Massimale € 2.000.000,00
Premio Base					
A) funzioni pubbliche					
B) amministratore e sindaco					

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 100.000,00 a € 150.000,00

	Massimale € 250.000	Massimale € 500.000	Massimale € 1.000.000,00	Massimale € 1.500.000,00	Massimale € 2.000.000,00
Premio Base					
A) funzioni pubbliche					
B) amministratore e sindaco					

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 150.000,00 a € 300.000,00

	Massimale € 250.000	Massimale € 500.000	Massimale € 1.000.000,00	Massimale € 1.500.000,00	Massimale € 2.000.000,00
Premio Base					
A) funzioni pubbliche					
B) amministratore e sindaco					

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 300.000,00 a € 500.000,00

	Massimale € 250.000	Massimale € 500.000	Massimale € 1.000.000,00	Massimale € 1.500.000,00	Massimale € 2.000.000,00
Premio Base					
A) funzioni pubbliche					
B) amministratore e sindaco					

Calcolo del premio per fatturato da oltre € 500.000,00 a € 1.000.000,00

	Massimale € 250.000	Massimale € 500.000	Massimale € 1.000.000,00	Massimale € 1.500.000,00	Massimale € 2.000.000,00
Premio Base					
A) funzioni pubbliche					
B) amministratore e sindaco					

STUDI ASSOCIATI (tutti i professionisti devono aderire)

Fino a 3 avvocati	Sconto del 20% sul premio di ogni singolo professionista
Da 4 a 5 avvocati	Sconto del 30% sul premio di ogni singolo professionista
Oltre 5 avvocati	Sconto del 40% sul premio di ogni singolo professionista

POLIZZA A SECONDO RISCHIO

Sconto 35%

GIOVANI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE FINO A 4 ANNI

	<i>Avvocati iscritti all'albo fino a quattro anni</i>
Sconto applicabile al premio lordo annuo	20%

Per i professionisti che si avvalgono della tariffa agevolata sopra esposta, a parziale modifica dell'**Art. 12) – Inizio e termine della garanzia**, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto e relative ad omissioni od errori commessi dopo la data di decorrenza del contratto.

Art. 5) Variazioni e comunicazioni

Le variazioni o modificazioni della polizza convenzione devono risultare da atto scritto firmato dalla Contraente e dalla Compagnia. Tutte le comunicazioni della Contraente o dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata alla Compagnia per il tramite del Broker XXX così come ogni comunicazione della Compagnia deve essere fatta con lettera raccomandata alla Contraente e/o all'Assicurato per il tramite del Broker XXX, fatta eccezione per la disdetta che deve essere notificata direttamente alle parti contraenti.

Art. 6) Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto è affidata al Broker di Assicurazione XXX – Via XXX, XXXXX Milano.

Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

La Compagnia accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e per la Contraente, anche ai sensi dell'art. 118 del codice delle assicurazioni D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.